

Diritti su normative e leggi sull'immigrazione

L'autore, non avendo assolto al diritto di copyright, non vuole ledere il diritto altrui, ma i documenti inseriti nel testo hanno uno scopo esclusivamente informativo.

Vladimiro Barberio

**DIRITTI SU NORMATIVE E LEGGI
SULL'IMMIGRAZIONE**

Manuale

BOOK
SPRINT
E D I Z I O N I

www.booksprintedizioni.it

Copyright © 2018
Vladimiro Barberio
Tutti i diritti riservati

Prefazione

L'immigrazione è un tema di assoluta attualità e muoversi nella fitta rete di norme non è certamente facile. Vladimiro Barberio, appassionato Presidente dell'Associazione Nazionale Italo-filippina "*Giustizia e Diritto*", ci prova con questo suo ultimo testo. Molte volte ho avuto l'occasione di incontrarlo alla presenza del Console Onorario Fabio Fanfani, proprio perché l'autore di questo testo si è caratterizzato per l'impegno precipuo verso questa comunità che a Firenze e in Toscana rappresenta una parte rilevante degli ospiti stranieri. Ospiti che poi sono diventati residenti e cittadini contribuendo alla crescita di tutta la nostra comunità. È quindi dal lavoro sul campo che *Vladimiro Barberio* ha maturato questo suo volume a testimonianza di un atteggiamento sempre disponibile verso gli altri – soprattutto verso i soggetti più deboli – che gli viene ampiamente riconosciuto.

Eugenio Giani
Presidente del Consiglio Regionale della Toscana

Presentazioni

“**Vladimiro Barberio** ha già fatto tanta strada nel delicato e complesso campo dell’integrazione sociale degli immigrati. Da anni di proficua attività, durante i quali sono state portate avanti battaglie importanti per vedere riconosciuti i diritti di chi, straniero, sceglie l’Italia come Paese di adozione dove vivere, lavorare nel rispetto delle regole, far crescere la propria famiglia e dare opportunità di vita migliori alle nuove generazioni. L’organizzazione, nata come momento di scambio culturale, sociale e veicolo di integrazione, ha fra le sue prerogative quella di assistere e tutelare i diritti dei cittadini filippini e di altre nazionalità attraverso il sostegno e l’assistenza legale ed amministrativa in materia di immigrazione. Svolge la sua opera a titolo gratuito insieme alle istituzioni italiane. E internazionali. Intrattiene rapporti di collaborazione, guidata dall’instancabile presidente Vladimiro Barberio” con la Confederazione Multietnica Internazionale e con l’Associazione “**Diritti e Società Toscana Onlus**”. Ha deciso di aggiungere un tassello qualificato in più al suo impegno e alla sua volontà di rappresentare un punto di riferimento per la popolazione filippina e non solo. Frutto di tale volontà è il vademecum sui diritti e sui doveri degli immigrati dal titolo “L’integrazione vista dai giovani”, che intende essere un manuale agile e di facile consultazione, per adesso solo in lingua italiana, rivolto agli stranieri. Suddiviso in vari capitoli, il volume offre le informazioni fondamentali per chi, appena arrivato in una nuova terra, si trova di fronte alla selva burocratica, comunque da affrontare, per regolarizzare la propria posizione sotto tutti i punti di vista: dalla cittadinanza all’asilo politico, dal permesso di soggiorno al ricongiungimento familiare, dalla prima assunzione lavorativa all’assistenza sanitaria.

L'idea di una bussola pratica da mettere a disposizione degli stranieri per orientarsi meglio fra diritti e doveri, è stata voluta da Vladimiro Barberio, forte delle tante esperienze vissute da un paio di anni dalla parte di chi spesso, per le difficoltà della lingua, per la scarsa conoscenza dei meccanismi burocratici, rischia di rimanere abbandonato a se stesso. Fra le ultime battaglie portate avanti anche dall'Associazione nazionale Italo-Filippina "Giustizia e Diritto", di cui è Presidente, c'è quella a colpi di sentenze e ricorsi in tribunale, di un anziano filippino ammalato gravemente, impossibilitato a rientrare nel proprio Paese, per chiedere il ricongiungimento con la famiglia. Una storia a lieto fine: è di questi giorni la sentenza del Tribunale di Firenze che ha ordinato il rilascio del visto e del permesso di soggiorno per motivi familiari.

Attualmente il fenomeno dell'immigrazione rappresenta una realtà essenziale per la società italiana.

Stiamo parlando di persone che per sfuggire alla desolante povertà o alle gravi difficoltà dei loro Paesi di origine, giungono in Italia, e che si sacrificano nella speranza di un futuro migliore per sé e per i loro cari. Si tratta di persone che, anche se spesso dotate di un'istruzione superiore, esercitano attività lavorative considerate generalmente poco appetibili, oppure vivono con i nostri familiari, li curano.

Essendo il numero degli immigrati salito in modo consistente negli ultimi due decenni, è sorta l'esigenza di regolarizzare il flusso in modo da garantire l'integrazione effettiva e solidale con il mondo italiano, nonché la fruizione dei diritti costituzionalmente garantiti.

Ritengo che proprio la luce della nostra Carta Costituzionale debba essere il faro che dobbiamo seguire nell'interpretazione delle norme esistenti, nonché nell'enucleazione della legislazione *de jure condendo*, al fine di perseguire l'obiettivo dell'assicurazione di una vita dignitosa per tutti, e dunque di una società integrata ed equilibrata.

L'attuale disciplina dell'immigrazione sotto questo profilo presenta ancora dei buchi di irragionevolezza che devono essere colmati.

La giurisprudenza in alcuni casi è riuscita, rispettando i parametri di giudizio a sua disposizione, a colmare le ingiustizie a cui avrebbe condotto un'interpretazione troppo restrittiva delle norme, fornendo soluzioni costituzionalmente orientate.

Questo è il caso ad esempio del TAR Venezia che, con la sentenza n. 2648 del 2008, ha riconosciuto l'illegittimità del diniego di un titolo di soggiorno in presenza di un'incolpevole impossibilità da parte dello straniero di attuare un presupposto richiesto dalla legge.

Il caso era quello di una straniera che, ottenuta l'autorizzazione ad entrare in Italia sulla base dell'art. 22 T.U. immigrazione, aveva fatto ingresso nel territorio italiano, ma non aveva potuto effettivamente impiegarsi presso il datore di lavoro perché quello stesso giorno era deceduto. Orbene, il TAR Venezia ha dichiarato illegittima la revoca del permesso di soggiorno per motivi di lavoro per non avere l'amministrazione tenuto conto dell'incolpevole impossibilità del lavoratore di impiegarsi presso il soggetto che l'aveva assunto.

Il principio sotteso a questa decisione, ovvero quello della valorizzazione del parametro dell'incolpevole attuazione di un presupposto, è stato recentemente fatto proprio anche dal Tribunale di Firenze, che ha riconosciuto i diritti fondamentali di ragionevolezza, di unità familiare, e alla salute.

Il caso era quello di un cittadino straniero a cui era stato concesso il nulla osta per il ricongiungimento familiare, che era stato poi revocato a seguito di un accertamento successivo al detto rilascio, sulla base del quale era stata accertata la presenza in Italia di quello straniero, seppure prima di aver ottenuto il visto, determinata da gravissimi motivi di salute che gli rendevano impossibile uscire dallo Stato italiano... Il Tribunale di Firenze, con un decreto emesso il 23 ottobre 2009, di particolare importanza sotto il profilo umano, civile e costituzionale, ha annullato il provvedimento di revoca del nulla osta, sulla scorta del fatto che deve *“rilevarsi come il suddetto beneficiario si trovasse (...) in stato di salute tale da rendergli impossibile uscire dal territorio nazionale per usufruire del nulla osta al ricongiungimento e del permesso di soggiorno per motivi di famiglia, il che deve essere considerato – a fronte della pacifica sussistenza delle condizioni per*

l'emanazione del nulla osta-come causa di incolpevole impossibilità di attuare il presupposto dell'assenza dal territorio nazionale.

Un altro caso in cui il riconoscimento di un diritto costituzionalmente garantito ha condotto ad un'interpretazione maggiormente aderente ai principi di dignità ed equità sociale, è quello di cui si è occupata la Corte Costituzionale nella sentenza 252/2001.

Difatti, la Corte Costituzionale, alla luce del principio del diritto alla salute, di cui all'art. 32 della Costituzione, ha riconosciuto nel disposto dell'art. 35 comma 3 T.U. immigrazione (che consente anche agli immigrati clandestini di accedere a tutte le cure urgenti e comunque essenziali ancorché continuative, per malattia o infortunio), il fondamento per una causa di inespellibilità, come quelle previste dall'art. 19 T.U., ammettendo perciò la possibilità del rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche anche a chi non abbia fatto ingresso nel territorio dello Stato munito dello specifico previsto dall'art. 36 T.U. Immigrazione,

Il Tar Toscana, come altri Tribunali amministrativi regionali (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, 27 giugno 2005, n. 5344; nello stesso senso: T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 06 marzo 2009, n. 652; T.A.R. Veneto, sez. III, 12 maggio 2008, n. 1303; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 17 aprile 2007, n. 1792; T.A.R. Liguria, sez. II, 15 marzo 2006, n. 218; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, 27 giugno 2005, n. 5344), sulla scorta della citata sentenza del Giudice delle Leggi, ha stabilito che **“Configurandosi tale ipotesi, come ha affermato la Corte Cost.le “si dovrà provvedere di conseguenza”: quindi il Questore deve provvedere a rilasciare – interpretando l’art. 28 DPR n. 394/1999 nello stesso senso in cui la Corte Cost.le ha interpretato l’art. 19 del D.leg.vo 286/1998 – un permesso di cura atipico (diverso da quello ottenuto prima di entrare regolarmente nel territorio nazionale) che, in pratica, consiste nel dichiarare lo status di non espellibilità dell’immigrato irregolare e gli consente di soggiornare, munito di questo titolo, nel periodo in cui si sottopone alle cure di cui ha provato di avere bisogno con la documentazione sanitaria allegata all’istanza di rilascio del permesso per cure.**

È ovvio che la giurisprudenza ordinaria – altro e diverso discorso esiste, ovviamente, per la tutela costituzionale –, che ha la

possibilità di garantire il rispetto dei diritti fondamentali dell'Uomo, deve comunque fare i conti con i limiti dei propri strumenti, che vanno dall'interpretazione estensiva fino, al massimo, all'analogia.

È altresì comprensibile che il legislatore non possa a priori ipotizzare tutta l'infinita gamma di casistica possibile, e che dunque alcune situazioni possano, seppure irragionevolmente, rimanere senza tutela.

Tuttavia, vi sono alcuni casi che devono essere presi in considerazione dal legislatore per una modifica della relativa disciplina in quanto si risolvono in ostacoli sostanzialmente burocratici, che non permettono la soluzione di circostanze in cui il cittadino straniero necessita del riconoscimento di diritti costituzionalmente garantiti, o semplicemente di equità e solidarietà.

Vi è ad esempio il caso dei cittadini stranieri – limitatamente, com'è ovvio – a quelli che nella loro permanenza in Italia abbiano tenuto un comportamento rispettoso dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza – che lavorino per diversi anni, ma che poi perdano l'attività lavorativa (per morte del datore di lavoro, per chiusura dell'azienda che li aveva assunti, ecc.), che hanno ormai qui tutta la loro famiglia, ma che, non sfruttando per ignoranza la facoltà prevista dall'articolo 30 lettera c) T.U. di convertire il loro titolo per motivi lavorativi, entro un anno dalla sua scadenza, in uno per motivi familiari (quando ricorrano le corrette condizioni reddituali del nucleo familiare), si trovino a rimanere clandestini in Italia, con l'unica opportunità di uscirne, fare rientro nel Paese di origine, far svolgere ai propri familiari in Italia tutte le pratiche per il ricongiungimento familiare, attendere per mesi interi, da soli e magari senza lavoro, una risposta, attendere anche il visto, e quindi affrontare di nuovo un dispendioso viaggio, questa volta verso l'Italia.

Non v'è chi non veda che la richiesta di questo adempimento risulta inutile, dispendiosa non solo per il cittadino straniero, ma anche per lo Stato italiano, che deve impiegare uomini e mezzi per vagliare anche pratiche di questo genere, e inutile rispetto all'interesse pubblico. Del resto, per la società italiana, non cambia niente se la persona è in Italia un anno prima, o un anno dopo; la cosa si rivela diversa per il solo straniero che deve

affrontare inutili periodi di lontananza dalla propria famiglia, e costosi viaggi.

In questi casi il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, nonché il diritto all'unità familiare dovrebbero condurre ad un superamento dell'ostacolo burocratico, e alla scelta legislativa della considerazione della pratica di ricongiungimento familiare in deroga, a prescindere dalla distanza temporale di scadenza del titolo.

Nel caso di specie, la lettera della legge è così chiara che difficilmente si presta a interventi di "chirurgia" interpretativa.

Resta dunque auspicabile l'intervento del legislatore, non solo a tutela degli stranieri. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che limitano o impediscono il godimento dei diritti civili.

Avvocato Alessandro Rombola
Del Foro di Firenze

Un libro dei diritti e dei doveri

L'idea di Vladimiro Barberio di raccogliere in un volume la complessa normativa in tema di immigrazione non è nuova. Esistono già enti e istituzioni che periodicamente informano i cittadini sia italiani che migranti degli aggiornamenti che vengono effettuati dall'Unione Europea o dal nostro Ministero degli Interni.

Tuttavia il faticoso lavoro di Vladimiro va assolutamente premiato e valorizzato.

In un periodo storico dove parlare di immigrazione, flussi, conversioni, diritti e doveri sembra sempre più difficile è importante invece sottolineare, ancora una volta, che i diritti garantiti a una parte della popolazione aiutano tutta la comunità.